



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Agrigento

N. 3169/2019 R.G.N.R.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di AGRIGENTO

Il Pubblico Ministero, *Dott.ssa Gloria ANDREOLI*, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento,

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

RACKETE Carola, nata l'8 maggio 1988 a Preetz Kreis Plon (Germania);

I N D A G A T A

- 1) *in relazione al delitto di cui all'art. 1100 cod. nav. Fatto commesso in Lampedusa il 29 giugno 2019.*
- 2) *in relazione al delitto di cui all'art. 337 c.p. Fatto commesso in Lampedusa il 29 giugno 2019.*
- 3) *in relazione al delitto di cui all'art. 635, comma 2, in relazione all'art. 625 n. 7, c.p. Fatto commesso in Lampedusa il 29 giugno 2019.*

Esaminati gli atti e l'esito della complessiva attività di indagine svolta;

Rilevato, in diritto, che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., il pubblico ministero deve presentare la richiesta di archiviazione qualora ritenga infondata la notizia di reato, nonché quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. In particolare, il pubblico ministero deve presentare richiesta di archiviazione laddove l'inidoneità degli elementi di prova raccolti rendano, su base prognostica, superfluo il processo ed inutile un accertamento giurisdizionale della responsabilità, in virtù della circostanza che in sede dibattimentale sarà difficile ipotizzare una diversa evoluzione della prova a carico del soggetto imputato. Tale principio, anche in un'ottica deflattiva del dibattimento, comporta che il pubblico ministero sia legittimato a richiedere l'archiviazione non solo nelle ipotesi di evidente innocenza dell'indagato o di carenza assoluta di prove, ma altresì nei casi di prova contraddittoria o insufficiente.

Rilevato, in fatto, che non sono emersi elementi obiettivi utili a dimostrare la penale responsabilità della persona sottoposta ad indagini rispetto ai fatti di reato in contestazione.

In particolare, il giorno 12 giugno 2019, l'Ufficiale in Comando Tattico del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, riceveva notizia di un intervento di soccorso operato al largo delle coste libiche dalla M/N "Sea Watch 3", battente bandiera olandese, di proprietà e armata dalla "Sea Watch Ev.", nr. IMO 7302255, con sede a Berlino (Germania) Immanuelkirchstrasse nr. 3/4.

Alle ore 17.45 del 12 giugno, infatti, giungeva la comunicazione del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo delle Capitanerie di Porto, successivamente integrata con analogo comunicazione delle ore 20.45, che riferiva di un intervento di soccorso svolto dalla citata nave a circa 45 miglia dalla costa e all'interno della zona SAR libica.

Alle ore 23:00 circa, il competente MRCC libico comunicava l'assegnazione del POS nel porto di Tripoli.

Ciononostante, alle ore 14:00 circa del 13 giugno 2019, la "Sea Watch 3" riferiva che la Libia non poteva qualificarsi come porto sicuro e che, pertanto, richiedeva un alternativo POS o il trasbordo su un'altra unità. Contestualmente la motonave, sottraendosi al coordinamento libico, dirigeva autonomamente verso nord.

Il Centro di Coordinamento italiano, vista l'assenza di risposta da parte delle autorità olandesi, continuava a comunicare la posizione italiana in merito all'evento in argomento, ribadendo l'assenza di competenza territoriale italiana. A tal proposito, interessato il Centro Nazionale di Coordinamento del Ministero dell'Interno – Servizio Immigrazione, lo stesso Centro Nazionale di Coordinamento ribadiva l'obbligo del comandante della nave "Sea Watch 3" di rivolgersi all'Autorità S.A.R. competente per territorio.

Alla luce di quanto esposto e in linea con la direttiva del Ministro dell'Interno emanata il 13 giugno, alle ore 23:11 il predetto Ministero inviava, a valore di notifica, una e-mail alla motonave con la quale ribadiva l'obbligo di rivolgersi alla Autorità SAR competente per territorio e con la quale la intimava a non entrare in acque di competenza italiane, in quanto l'eventuale ingresso sarebbe stato pregiudizievole per l'ordine pubblico e il passaggio in acque nazionali sarebbe stato considerato non inoffensivo.

Giunta a circa 17 miglia di distanza dall'isola di Lampedusa, la M/N "Sea Watch 3" intraprendeva pendolamenti senza proseguire l'avvicinamento alle acque territoriali. Alle ore 06.30 la Vedetta V.808, in cooperazione con la motovedetta CP319 dell'Ufficio Circondariale di Lampedusa, venivano inviate al limite delle acque territoriali e iniziavano l'attività di monitoraggio della motonave che, in attesa di sviluppi, proseguiva senza soluzione di continuità con il supporto della Vedetta V.2067 e del P.V. 4 Avallone, già impiegati in area, nel contesto della missione Themis dell'Agenzia Frontex, transitati sotto il controllo tattico del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo.

Nella giornata del 14 giugno 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 14 giugno 2019 n. 53, recante al capo 1 "*disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione*

illegale e di ordine e sicurezza pubblica", che ha modificato il Testo Unico in Materia di Immigrazione, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, inasprendo le sanzioni per alcune fattispecie delittuose legate all'immigrazione clandestina.

Conseguentemente, nella sera del 15 giugno 2019, in attuazione dell'art. 1 della nuova disposizione normativa, veniva formalizzato il Provvedimento Interministeriale a firma del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con il quale veniva disposto il divieto di ingresso, transito e sosta della nave "Sea Watch 3" nel mare territoriale nazionale.

Nel frattempo, veniva autorizzato un sopralluogo della nave da parte dei medici del CISOM di stanza a Lampedusa, al fine di accertare le condizioni sanitarie dei migranti, a seguito del quale veniva effettuata l'evacuazione di n. 10 migranti, di cui n. 8 necessitanti cure mediche e n. 2 in qualità di accompagnatori, trasferiti sull'isola con una motovedetta della Capitaneria di Porto.

In serata, pervenuto dalla Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza il citato provvedimento interministeriale, si inviava una vedetta del Corpo con personale della Tenenza di Lampedusa per la sua notifica al Comandante della motonave che, inizialmente, non si mostrava collaborativo e rifiutava l'affiancamento da parte dell'unità navale.

Successivamente si decideva l'invio del pattugliatore veloce "P.V.4 Avallone" che, richiedendo l'accesso a bordo per l'effettuazione di un controllo, consentiva al Comandante di bordo, a militari della Tenenza di Lampedusa e del Nucleo PEF di Agrigento di notificare il documento.

Terminato il controllo, la M/N "Sea Watch 3" continuava a pendolare fuori dalle acque territoriali italiane, ad una distanza di circa 16-17 mg dalla costa, costantemente monitorata dalle unità navali del Corpo.

Nei giorni successivi, la motonave *Sea Watch 3* inoltrava diverse e-mail al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo delle Capitanerie di Porto rinnovando la richiesta di assegnazione di un POS in Italia, allegando dettagliati report medici sulla situazione medico-sanitaria dei migranti.

A seguito di alcuni giorni trascorsi dalla M/N "Sea Watch 3" al limite delle acque territoriali, costantemente monitorata da unità navali del Corpo della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, nonché di frequenti contatti via e-mail con l'Autorità Marittima, tesi ad ottenere lo sbarco dei migranti, che producevano, in data 22 giugno 2019, una ulteriore evacuazione medica per un soggetto di sesso maschile bisognoso di urgenti cure, alle ore 14.25 del 26 giugno 2019, la M/N "Sea Watch 3" si dirigeva verso le acque territoriali.

Immediatamente veniva inviata sul posto la Vedetta V.808, congiuntamente alla motovedetta CP312, che le intimavano l'alt e la invitavano ad uscire dalle acque italiane nel rispetto del divieto emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tali intimazioni venivano anche reiterate e disattese dal comando della motonave che continuava nella navigazione verso l'isola di Lampedusa, invocando lo stato di necessità. Giunta a poche miglia dalle ostruzioni portuali, la nave rallentava il moto in attesa di ricevere disposizioni su dove ormeggiare all'interno del porto di Lampedusa. Quindi, alle ore 16.35, militari della V.808 e della

CP312 salivano a bordo della M/N "Sea Watch 3" per effettuare un controllo documentale ed acquisire la crew list.

Terminato il controllo, si invitava la motonave ad attendere disposizioni e, contestualmente, si dava inizio ad un monitoraggio visivo dell'imbarcazione per prevenire possibili azioni di forza.

Durante la notte, per aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno attraverso la Centrale Operativa del Corpo, militari della V.808 si recavano nuovamente a bordo per acquisire informazioni circa i migranti trasportati.

In data 27 giugno 2019, alle ore 23:20 circa veniva richiesta ed eseguita da parte di una vedetta della Capitaneria di Porto un'ulteriore evacuazione medica riguardante un migrante bisognoso di cure e un minore.

Nella mattina del 28 giugno, il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Dott. Salvatore Vella, all'esito della ricezione dell'annotazione di polizia giudiziaria redatta dalla Stazione Navale di Palermo da cui dipendeva l'O.T.C. in data 27 giugno, apriva un fascicolo a carico del comandante della M/N in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 12, comma 1 e 3 lett. a) del T.U.I. ed all'art. 1099 del Codice della Navigazione ed emanava per la stessa un invito a presentarsi in qualità di persona sottoposta ad indagini ex art. 375 c.p.p oltre ad un decreto di perquisizione locale e personale della nave e dei soggetti a bordo, ai sensi dell'artt. 247 e segg. c.p.p., delegando, con facoltà di sub-delega, la menzionata Stazione Navale.

Pertanto, alle ore 14.45, il P.V.4 Avallone, temporaneamente dispiegato a Lampedusa per fronteggiare l'evento in parola, dopo aver imbarcato militari del Reparto in intestazione e del Reparto Operativo Aeronavale G. di F. di Palermo, affiancava la M/N "Sea Watch 3" in posizione LAT 35°29' N - LONG 012°35'E e sette militari salivano a bordo della stessa per l'esecuzione delle attività di Polizia Giudiziaria, finalizzate ad acquisire tutta la documentazione in formato cartaceo, audio/video e i supporti di archiviazione informatici relativi ai giorni dal 9 al 27 giugno 2019.

Ottenuta la presenza del legale di fiducia, alle ore 15,30 circa si procedeva, quindi, alla formale notificazione del decreto di perquisizione e sequestro sopra descritto mediante consegna di copia a RACKETE Carola, comandante della nave Sea Watch 3 e all'Avv. Leonardo MARINO, previa sottoscrizione della relata di notificazione al Comandante della nave.

Il Comandante della nave, avuta contezza del contenuto del decreto di perquisizione locale e sequestro in precedenza notificato, esibiva spontaneamente e parzialmente, in copia, la documentazione richiesta dai PP.MM. unitamente all'apparecchiatura utilizzata a bordo per la registrazione video di tutte le fasi della navigazione, catalogata nell'apposito verbale all'uopo redatto.

Alle ore 20.00 del 28 giugno 2019 terminavano le attività di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e i sette militari impiegati sbarcavano dalla M/N "Sea Watch 3", la quale continuava ad essere sorvegliata da unità navali del Corpo.

Alle ore 01.15 del 29 giugno 2019, il Comandante della Vedetta V.808, impiegata nel monitoraggio della motonave a circa mezzo miglio di distanza dalle ostruzioni portuali, notava che vi era

movimento sui ponti di coperta della nave stessa. Quindi, dopo essersi avvicinato, notava che la nave "Sea Watch 3" aveva avviato i motori e stava iniziando a muoversi, dirigendosi inequivocabilmente verso il Porto di Lampedusa.

Nell'immediatezza si contattava via radio la SEA WATCH 3 e si intimava di fermare il moto, non essendo autorizzata a entrare in porto.

Prontamente venivano notiziati la Sala Operativa di Palermo e l'OTC Ten. ANEDDA Edoardo. Quest'ultimo ordinava di attivare tutte le procedure previste dal codice internazionale dei segnali al fine di far desistere il comandante della nave ad entrare in porto, ribadendo di continuare a contattare la nave via radio, intimandole l'alt.

Non ottenendo alcuna risposta, la vedetta tentava di avvicinare la nave in assoluta sicurezza, cercando di indurla ad accostare in una direzione diversa dall'ingresso del porto. Si continuava ad ordinare al Comando della Nave via radio di arrestare il moto, ribadendo che nessuna autorizzazione era stata concessa per l'accesso al porto, senza riuscire a stabilire alcun contatto radio.

Preso atto della situazione, l'unità del Corpo guadagnava la banchina commerciale, anticipando la SEA WATCH 3, nell'estremo tentativo di scoraggiare l'azione di forza posta in essere e impedire l'attracco.

Alle 01:40 circa la V.808 risultava ormeggiata in banchina con i lampeggianti e le luci di navigazioni accese. Nonostante ciò, il comando della Sea Watch 3, alle ore 01:45 decideva di proseguire nella sua manovra entrando nel porto commerciale e dirigendo proprio verso la banchina già occupata dalla V808.

Il comandante della Sea Watch 3 non effettuava, nonostante tutte le segnalazioni, nessuna manovra per evitare la collisione tra le due unità, che effettivamente avveniva. La V808 veniva quindi urtata e compressa verso la banchina, mettendo in pericolo di vita l'equipaggio della unità V 808 e le condizioni di galleggiabilità della stessa.

Dopo l'impatto la stessa Sea Watch 3, verosimilmente per l'effetto elastico provocato dallo schiacciamento dei parabordi di protezione e dello scafo sui respingenti della banchina, si allargava lasciando uno spazio appena sufficiente per consentire all'equipaggio della V808, con estrema perizia, a far sfilare velocemente l'unità navale dalla parte poppiera della nave maggiore. Nel frattempo, la nave Sea Watch 3, sempre senza effettuare nessuna manovra per evitare la collisione, continuava la manovra di ormeggio e si fermava lungo il tratto esterno del porto.

L'unità V808 riusciva ad ormeggiare poco distante dalla nave, sul tratto interno con evidente segno del contatto lungo la fiancata.

Tutte le operazioni di servizio sopra descritte venivano documentate attraverso immagini digitali registrate con l'ausilio di telefoni mobili privati e prontamente comunicate dal Comandante della Tenenza di Lampedusa, Lgt. Antonino Gianni, al Procuratore Aggiunto, Dottor Salvatore VELLA, della Procura della Repubblica di Agrigento.

Riscontrati i presupposti per la violazione dell'art. 1100 del Codice della Navigazione, militari in forza al Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, alla Tenenza di Lampedusa e all'equipaggio del P.V.4 AVALLONE, nel frattempo accorsi in banchina, procedevano all'arresto del Comandante della

M/N "Sea Watch 3", che veniva portata presso i locali della Tenenza GdF di Lampedusa per i successivi adempimenti.

Alle ore 05.30 circa, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, i quaranta migranti a bordo della motonave sbarcavano e venivano affidati al dispositivo interforze di accoglienza per le successive attività di identificazione e di prima assistenza. Dette operazioni di sbarco si concludevano alle ore 06.00 circa.

Con riferimento alle attività di polizia giudiziaria e amministrativa poste in essere dai militari intervenuti, alle ore 10.20 circa veniva conclusa la contestazione nei confronti del Comandante della M/N "Sea Watch 3", ai sensi dell'art. 2 del D.L. 53/2019, e, alle ore 10.30, la stessa veniva tradotta presso una abitazione privata, eletta a domicilio, sita in Lampedusa e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La motonave veniva posta sotto sequestro ex art. 354 c.p.p. ed affidata in giudiziale custodia, senza facoltà d'uso, ad un membro dell'equipaggio, in attesa dell'invio di un nuovo Comandante, a cura dell'armatore, per il successivo trasferimento, verosimilmente presso il porto di Licata.

A seguito della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza, il Giudice per le Indagini Preliminari non convalidava l'arresto per i reati di cui all'art. 1100 cod. nav. e 337 c.p., poiché da un lato escludeva la natura di nave da guerra della motovedetta V.808 della Guardia di Finanza e, dall'altro lato, riteneva che il fatto di cui all'art. 337 c.p. fosse scriminato ex art. 51 c.p., segnatamente per l'adempimento del dovere di soccorso in mare

Dallo richiesta del P.M. di Archimede

Avverso il provvedimento di non convalida di arresto in flagranza, questo Pubblico Ministero presentava ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

- 1) Art. 606, lett. b), c.p.p. Erronea applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.p. e Art. 606, lett. e), c.p.p. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa all'illegittimità dell'arresto.
- 2) Art. 606, lett. b), c.p.p. Erronea applicazione dell'art. 1100 cod. nav. e Art. 606, lett. e), c.p.p. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla qualità di nave da guerra.
- 3) Art. 606, lett. b), c.p.p. Erronea applicazione dell'art. 51 c.p.; Art. 606, lett. e), c.p.p. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Cassazione affermava che *"In tema di circostanze ostative all'arresto in flagranza, rappresentate dalla causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di una facoltà legittima, e da una causa di non punibilità, non è richiesto che le stesse sussistano con evidenza, potendo essere anche solo verosimilmente esistenti. (Fattispecie relativa ad arresto in flagranza per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in cui la Corte ha ritenuto corretta la non convalida per la sussistenza, ritenuta percepibile dagli operanti, della scriminante*

dell'adempimento del dovere di soccorso in mare di naufraghi)" (Cass. Pen., Sez. 3, 16 gennaio 2020, n. 6626).

Inoltre, con riguardo al secondo motivo di ricorso, nella medesima Sentenza la Cassazione precisava che "Ai fini dell'integrazione del reato di resistenza o violenza contro nave da guerra, rientra in tale categoria, a seguito della approvazione, con d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, del Codice dell'ordinamento militare, la nave che appartenga alle forze armate dello Stato, rechi i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato ed iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare. (Fattispecie di motovedetta della guardia di finanza non ritenuta nave da guerra perché non comandata da un ufficiale)".

Si evidenzia, infine, che la Cassazione riteneva inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Ritenuto, conseguentemente, di dover aderire al pronunciamento della Corte di Cassazione e, in particolare, dovendosi nel caso di specie ritenere:

- non sussistente il reato di cui all'art. 1100 cod. nav. difettando, nel caso di specie, la qualità di nave da guerra nella motovedetta condotta dalla Guardia di Finanza (atteso che al comando della stessa vi era un Maresciallo);
- sussistente, in ordine ai reati per cui si procede, la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., avendo l'indagata posto in essere le condotte oggetto di contestazione in presenza della scriminante dell'adempimento del dovere di soccorso in mare di naufraghi.

Visti gli artt. 408 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.,

CHIEDE

Che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del presente procedimento nei confronti della persona indagata sopra indicata.

Con richiesta di restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Con preghiera di restituzione all'esito della decisione.

Agrigento, 19 gennaio 2021

Il Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Gloria ANDREOLI – Sost.)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

VISTO
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Agrigento,  **Dr. Luigi Patronaggio**



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. R.G.2592/19 NOTI GIP

N. 3169/19 R.G. Mod21

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

IL GIUDICE

Ritenuto quanto già evidenziato da questo Gip con ordinanza del 2 luglio 2019, di non convalida dell'arresto in flagranza;

considerata la conferma della stessa, con ordinanza della Corte di Cassazione del 16 gennaio 2020;

ritenuta la insussistenza del reato di cui all'art. 1100 cod nav, difettando la qualità di nave da guerra della motovedetta condotta dalla Guardia di Finanza (nell'occasione condotta da un Maresciallo);

ritenuta la configurabilità, nella fattispecie, della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., in relazione agli ulteriori reati ascritti, avendo l'indagata posto in essere le condotte contestate in presenza di scriminante dell'adempimento del dovere di soccorso in mare di profughi (come derivante, anche, dagli obblighi di diritto internazionale e consuetudinario più ampiamente ricostruiti con i provvedimenti sopra richiamati);

valutato che appaiono condivisibili le argomentazioni, da ultimo, articolate del P.M. che si richiamano integralmente, in questa sede;

ritenuto che si debba disporre l'archiviazione del procedimento

PQM

Visti gli artt. 408 e segg. C.P.P.,125 disp. Att. C.P.P.

Dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti di Rackete Carola, nata in Germania l'8 maggio 1988, per le ragioni sopra espresse.

Dispone la restituzione degli atti al P.M.

Si autorizza il rilascio di copia del presente provvedimento agli aventi diritto.

Agrigento, 14 aprile 2021

Depositato in pari data

Il Cancelliere

UFFICIO PENITENZIARIO GIUDIZIARIO
Sezione Penale



IL GIUDICE

Dott. Alessandra Vella

